

Appalto 19/2022. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI N. 5 CONDOMINI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VENEZIA SITI IN VIA TRIESTE A MARGHERA. C.I. 15205. Commessa XD.05133. CUP F74F22000330005. CUI L00339370272202200100. CIG 9379532AA8.

## QUESITI E RISPOSTE

0412724354  
[www.insula.it](http://www.insula.it)  
[info@insula.it](mailto:info@insula.it)

**SEDE LEGALE**  
Santa Croce 482  
30135 Venezia

**SEDE AMMINISTRATIVA ED OPERATIVA**  
Via delle Industrie n. 15  
Parco Scientifico Tecnologico VeGa  
30175 Venezia – Marghera

<b>Quesito n. 1</b>	Con la presente si chiede la possibilità di partecipare alla procedura essendo in possesso della categoria generale OG1 classifica IV, in sostituzione/assorbimento delle categorie specializzate che fanno riferimento alla generale OG1.
<b>Risposta n. 1</b>	La risposta è negativa. La categoria OS7 è indicata nella documentazione progettuale e di conseguenza nel disciplinare di gara come categoria prevalente. Pertanto, il concorrente deve essere in possesso della qualificazione SOA nella categoria OS7 classifica III. Inoltre, si specifica che l'ipotesi del possesso della categoria di opere generali OG1 in sostituzione della qualificazione SOA nella categoria specializzata OS7 non è stata prevista nella lex specialis.
<b>Quesito n. 2</b>	Al paragrafo 19 del Disciplinare di gara è stabilito che l'impresa è obbligata a iscriversi nell'elenco cd White List e a tal fine vengono indicati i seguenti settori di attività: o estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; o confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; o noli a freddo di macchinari; o fornitura di ferro lavorato; o noli a caldo; o autotrasporti per conto di terzi; o guardiania dei cantieri; o servizi funerari e cimiteriali; o ristorazione, gestione delle mense e catering; o servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.  La scrivente impresa è iscritta all'elenco cd White List per i seguenti settori di attività: o noli a freddo di macchinari; o fornitura di ferro lavorato; o noli a caldo

	<p>Si richiede se l'iscrizione alla White List in nostro possesso sia sufficiente per soddisfare il requisito richiesto (si allega certificato di iscrizione).</p>
<b>Risposta n. 2</b>	<p>La risposta è affermativa.</p> <p>All'art. 19 del disciplinare di gara sono state riportate tutte le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come elencate all'art. 1 comma 53 della L. 190/2012, per le quali è obbligatoria l'iscrizione alla white list.</p> <p>Pertanto, visto che codesta impresa è iscritta alla white list per le attività che rientrano nell'elenco sopracitato, si ritiene che il requisito richiesto sia soddisfatto.</p> <p>Inoltre, si precisa che l'iscrizione nella White List "(...) <i>tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta</i>" così come disciplinato all'articolo 1, comma 52-bis della L. 190/2012, introdotto dall'art. 29, comma 1, del D.L. 90/2014, convertito in legge dalla L. 114/2014.</p>
<b>Quesito n. 3</b>	<p>In merito alla procedura in oggetto si chiede di indicare se una partecipazione in RTI con attestazione SOA:</p> <p>MANDATARIA: OS7 cl. II MANDANTE: OS 7 cl. I</p> <p>soddisfi i requisiti di partecipazione per la categoria prevalente.</p>
<b>Risposta n. 3</b>	<p>In merito alla qualificazione per la sola categoria prevalente OS7, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese indicato non soddisfa il requisito di partecipazione per gli importi previsti.</p> <p>Come indicato nell'art. 14 del Disciplinare di gara, in caso di RTI di tipo orizzontale i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.</p> <p>Inoltre, ai sensi dell'art. 61, comma 2 del d.P.R. 207/2010 la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92, comma 2 del d.P.R. 207/2010, richiamato dall'art. 14 del Disciplinare di gara.</p> <p>Pertanto, l'impresa Mandataria in possesso di attestazione</p>

	SOA in categoria prevalente OS7 classifica II non soddisfa il requisito minimo di partecipazione con la propria classifica di base.
<b>Quesito n. 4</b>	La scrivente impresa è in possesso della categoria OG1 Classifica V. Chiede se può partecipare alla gara in oggetto con la categoria OG1 in sostituzione della categoria prevalente OS7.
<b>Risposta n. 4</b>	La risposta è negativa. Si veda la risposta al quesito n. 1
<b>Quesito n. 5</b>	Al punto 14 del disciplinare di gara (pag.6) relativo al possesso delle abilitazioni riguardante la categoria OS30 e OS3 che però non sono presenti nella tabella precedente (punto 1 pag. 2) Pertanto la scrivente società chiede quali abilitazioni siano necessarie e se queste ultime possono essere possedute dall'ausiliaria ricorrendo all'avvalimento della categoria prevalente OS7.
<b>Risposta n. 5</b>	All'art. 2 del CSA sono indicate le categorie OS30 e OS3 che, essendo singolarmente di importo inferiore al 10%, non sono scorporabili e pertanto confluiscono nella categoria prevalente OS7.  Come previsto dall'art. 14 del Disciplinare, è necessario che le imprese che eseguono le lavorazioni relative alle categorie OS30 e OS3 siano in possesso delle abilitazioni per la realizzazione di impianti di cui all'art. 1 comma 2 lett. a), b), e) del D.M. 37/2008 in difetto delle quali non potranno rilasciare le dichiarazioni di conformità richieste dalla norma. Le abilitazioni sopraindicate non sono requisiti di partecipazione alla procedura di gara ma sono requisiti da dimostrare in fase esecutiva.  Inoltre, si specifica che il possesso delle abilitazioni previste dal D.M. 37/2008 non possono essere oggetto di avvalimento ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D.lgs. 50/2016 secondo il quale non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.  Eventualmente, come previsto dall'art. 2 del CSA, le lavorazioni relative alle categorie OS30 e OS3 potranno essere subappaltate all'impresa ausiliaria della categoria prevalente OS7 in possesso delle abilitazioni previste dal D.M. 37/2008 sopra indicate.